

## **Deliberazione 11 maggio 2009 – VIS 47/09**

### **Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Colsam S.r.L.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'11 maggio 2009

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2008, VIS 45/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2008, VIS 61/08;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, ARG/gas 181/08.

### **Fatto**

1. Con deliberazione VIS 61/08 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Colsam S.r.L. (di seguito: Colsam o la società), un'istruttoria formale per accertare la violazione degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione dell'Autorità n. 237/00, nonché degli articoli 12, commi 1 e 8, 13, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 173/04, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Tali violazioni, inerenti ad obblighi tariffari e informativi, sono emerse da accertamenti condotti dagli Uffici dell'Autorità a seguito di segnalazioni pervenute da Comuni nei quali Colsam svolge il servizio di distribuzione e fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) a mezzo di reti urbane.
3. Con deliberazione ARG/gas 181/08, che ha concluso il procedimento avviato, per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura, con la precedente deliberazione VIS 45/08, l'Autorità ha accertato le località in cui Colsam ha svolto, senza mai adempiere ai predetti obblighi informativi e tariffari, attività di fornitura

- di GPL, e ha determinato le relative condizioni economiche, in relazione a ciascuna località alimentata e a ciascun anno termico.
4. Con nota 16 febbraio 2009 (prot. Autorità 0007096) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  5. Con nota 3 marzo 2009 (prot. Autorità 012218 – 13/03/2009) Colsam ha replicato alle risultanze istruttorie, sottolineando l'atteggiamento collaborativo serbato già prima dell'avvio del presente procedimento e manifestando il proposito di eliminare entro la fine del mese di maggio 2009, attraverso opportuni conguagli, le conseguenze della violazione degli obblighi tariffari.
  6. Con nota 4 marzo 2009 (prot. Autorità 011018 – 09/03/2009) Colsam ha prodotto copia delle comunicazioni già inviate agli Uffici dell'Autorità nel corso del procedimento concluso con deliberazione ARG/gas 181/08.
  7. Con nota 12 marzo 2009 (prot. Autorità 011958) il responsabile del procedimento ha preso atto della rinuncia all'audizione finale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, ed accordato, su richiesta della società con nota 11 marzo 2009 (prot. Autorità 011916 – 12/03/2009), il termine del 23 marzo 2009 per la presentazione di memorie e documenti.
  8. Con nota 23 marzo 2009 (prot. Autorità 013419 – 23/03/2009) Colsam ha prodotto una memoria difensiva, sottoscritta dai legali cui ha conferito mandato e corredata da documenti.

### **Valutazione giuridica**

9. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società si è resa responsabile delle anzidette violazioni. Peraltro, è stata la stessa Colsam, con note 18 marzo 2008 (prot. Autorità 008972) e 23 maggio 2008 (prot. Autorità 0015346), ad ammettere di non aver mai adempiuto agli obblighi tariffari e informativi stabiliti dalle deliberazioni n. 237/00 e n. 173/04, in nessuna località alimentata e per nessun anno termico. In particolare, dagli accertamenti condotti nel procedimento concluso con la citata deliberazione ARG/gas 181/08 è emerso che la violazione degli obblighi tariffari e informativi da parte della società si è protratta:
  - a) dall'anno termico 2002/2003 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività svolta nel Comune di Albaredo;
  - b) dall'anno termico 2004/2005 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Bema;
  - c) dall'anno termico 2001/2002 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Civo;
  - d) dall'anno termico 2002/2003 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Dazio;
  - e) dall'anno termico 2004/2005 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Dosso del Liro;
  - f) dall'anno termico 2004/2005 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Forcola Somvalle;
  - g) dall'anno termico 2005/2006 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Germasino;
  - h) dall'anno termico 2004/2005 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Gerola Alta;

- i) dall'anno termico 2004/2005 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Pedesina;
  - j) dall'anno termico 2003/2004 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Rasura;
  - k) dall'anno termico 2004/2005 all'anno termico 2007/2008, quanto all'attività nel Comune di Val Masino.
10. Contrariamente a quanto si assume nella memoria difensiva del 23 marzo 2009, la circostanza che in relazione alla quasi totalità dei Comuni alimentati non si sia verificato, in conseguenza della violazione degli obblighi tariffari, alcun pregiudizio economico per gli utenti, non vale ad escludere la configurabilità dell'illecito. Questo, infatti, risiede anzitutto nella violazione degli obblighi informativi e, in ogni caso, presenta carattere formale, sicché per la sua integrazione è sufficiente la semplice esposizione a pericolo del bene giuridico protetto, rilevando invece l'eventuale compromissione di quest'ultimo ai diversi ed ulteriori fini della valutazione della gravità della violazione.
11. Né l'asserita assenza di lamentele da parte degli utenti in ordine agli *standard* di qualità e sicurezza del servizio svolto da Colsam è idonea ad elidere l'avvenuta violazione degli obblighi informativi, che ha impedito all'Autorità di monitorare l'osservanza, nella gestione del servizio, della regolazione non tariffaria, a prescindere da eventuali reclami dell'utenza.
12. Quanto all'elemento soggettivo, l'asserita ignoranza dei precetti disattesi non vale, evidentemente, a rendere scusabile la loro violazione.

### **Quantificazione della sanzione**

13. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
  - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - personalità dell'agente;
  - condizioni economiche dell'agente.
14. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
15. Le violazioni descritte nei precedenti punti 1 e 9 vengono considerate unitariamente perché la violazione della disciplina in materia di obblighi tariffari costituisce conseguenza di un'unica condotta omissiva, caratterizzata dalla violazione della disciplina in materia di obblighi informativi: come vedremo al punto successivo praticare agli utenti condizioni economiche arbitrariamente determinate, perché sottratte alla preventiva approvazione dell'Autorità, è stato possibile proprio in assenza di preventiva informazione all'Autorità in ordine non solo alle condizioni economiche applicate ma all'esistenza stessa della società.
16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Colsam ha disatteso molteplici disposizioni preordinate all'attivazione di flussi informativi, a loro volta strumentali a permettere il monitoraggio dell'Autorità sulla gestione del servizio. L'omissione di tali informazioni, protrattasi per un consistente lasso di tempo (cfr., in relazione a

ciascuno dei Comuni alimentati, quanto esposto nel precedente punto 9), ha fatto sì che l'Autorità ignorasse l'esistenza stessa dell'attività di distribuzione e fornitura di GPL da parte di Colsam negli 11 (undici) Comuni sopra indicati. Inoltre, avendo interessato tutti i Comuni nei quali Colsam svolgeva l'attività di distribuzione e fornitura di GPL, la violazione ha addirittura impedito all'Autorità di venire a conoscenza dell'esistenza della società che, pertanto, si è trovata nella situazione di poter svolgere il servizio senza sottoporre all'approvazione dell'Autorità le condizioni economiche praticate agli utenti e senza applicare la regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*), sottraendosi per di più ai controlli che l'Autorità svolge per verificare il rispetto della suddetta regolazione. La violazione di obblighi informativi ha quindi determinato, in con un'unica condotta omissiva, la violazione di disposizioni tese garantire la coerenza tra le condizioni economiche praticate agli utenti e la regolazione tariffaria definita dall'Autorità.

17. Tuttavia la violazione, benché in astratto di rilevante gravità, presenta in concreto una *gravità lieve*, in ragione della ridotta estensione territoriale (11 Comuni di piccole dimensioni), del contenuto numero dei clienti coinvolti e della circostanza che in 10 Comuni le condizioni economiche praticate da Colsam sono state più favorevoli per gli utenti di quelle poi determinate dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 181/08. Nell'unico Comune (Albaredo) in cui i corrispettivi praticati dalla società eccedono quelli poi determinati dall'Autorità, la discrasia assume dimensioni contenute, comportando a favore degli utenti un conguaglio complessivo, per gli anni termici dal 2002/2003 al 2007/2008, di soli euro 1.303,00 (cfr. le pagg. 5 – 6 della memoria difensiva 23 marzo 2009).
18. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, la società ha dichiarato che i dovuti conguagli avverranno con la prima bollettazione utile, e cioè nel mese di aprile 2009, in relazione al primo trimestre dello stesso anno (cfr. la pag. 13 della memoria difensiva 23 marzo 2009 e, in precedenza, la nota 3 marzo 2009, prot. Autorità 012218 – 13/03/2009).
19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Colsam non si è resa responsabile, fino ad oggi, di violazioni di provvedimenti dell'Autorità, ma la circostanza è scarsamente significativa perché l'esistenza stessa della società era ignota all'Autorità, che mai ha potuto controllarne l'attività. Meritevole di considerazione appare, invece, l'efficace cooperazione della società all'attività istruttoria (cfr. la nota 23 maggio 2008, prot. Autorità 0015346, con cui Colsam ha comunicato tutti i Comuni alimentati, al di là di quelli che avevano inoltrato segnalazioni all'Autorità), nonché la circostanza che, già prima dell'avvio del presente procedimento, la società si sia rivolta a consulenti esterni al fine di "regolarizzare" la sua posizione in relazione a tutti gli 11 (undici) Comuni alimentati (cfr. la nota 18 marzo 2008, prot. Autorità 008972, e la successiva nota 23 maggio 2008, prot. Autorità 0015346). Degno di nota appare altresì l'atteggiamento collaborativi dimostrato dalla società nel corso del procedimento concluso con deliberazione ARG/gas 181/08.
20. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato realizzato nel 2007 da Colsam, nell'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL, si aggira intorno ai 400.000 euro.

21. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 16 a 21 conducono a determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura di euro 30.000 (trentamila)

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte della società Colsam S.r.L., degli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, nonché degli articoli 12, commi 1 e 8, 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
2. è irrogata alla società Colsam S.r.L., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.000 (trentamila);
3. si ordina alla società Colsam S.r.L. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. si precisa che, decorso il termine di cui alla precedente lettera c), per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
5. si ordina alla società Colsam S.r.L. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Colsam S.r.L., con sede legale in via Trieste n. 62, 23100 Sondrio, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) e trasmesso in copia ai Comuni di seguito elencati, in persona dei rispettivi Sindaci *pro tempore*:
  - Comune di Albaredo;
  - Comune di Bema;
  - Comune di Civo;
  - Comune di Dazio;
  - Comune di Dosso del Liro;
  - Comune di Forcola Somvalle;
  - Comune di Germasino;
  - Comune di Gerola Alta;
  - Comune di Pedesina;
  - Comune di Rasura;
  - Comune di Val Masino.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

11 maggio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis